



Berta, Nembrini, Colombini e Associati

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E DEL LAVORO

1

AI SIGNORI CLIENTI
LORO SEDI

Dott. Giorgio Berta
Rag. Mirella Nembrini
Rag. Sergio Colombini

Dott. Antonio Aldeghi
Dott.ssa Marina Asperti
Dott.ssa Silvia Belotti
Dott. Alessandro Bianchi
Dott.ssa Valentina Bonomi
Dott. Valerio Chignoli
Dott. Enzo Colleoni
Dott.ssa Maria de Rosa Diaz
Dott.ssa Sabrina Durante
Dott.ssa Valentina Ferri
Dott. Vincenzo Frisella
Dott.ssa Francesca Ghezzi
Dott.ssa Silvia Gibillini
Dott. Walter Larici
Dott.ssa Elisa Marcandalli
Dott. Massimo Medici
Dott. Andrea Medolago
Dott. Luigi Nespoli
Dott.ssa Sara Nicoli
Dott. Franco Patti
Dott. Riccardo Rapelli
Dott. Massimo Restivo
Dott.ssa Marilena Rota
Dott.ssa Laura Santini
Dott.ssa Clara Sterli
Dott. Guido Tisi
Dott.ssa Simona Vavassori
Dott. Federico Vicari
Dott. Massimo Zanardi

Dott.ssa Jessica Gambirasio
Dott.ssa Alessandra Iemmi
Dott. Denis Rota

Circolare n. 5 del 29/01/2020

Oggetto: legge di Bilancio 2020: le novità dal 1° gennaio 2020.

È stata pubblicata sul S.O. n. 45 alla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019 la Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 contenente “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”.

La Legge di Bilancio 2020 è entrata in vigore il 1° gennaio 2020.

Si fornisce di seguito un’analisi delle disposizioni di maggiore interesse per i datori di lavoro/sostituti d’imposta.

Incentivi apprendistato duale

Con l’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2020, la disciplina contributiva dell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore subisce un’ulteriore modifica, al fine di promuovere l’occupazione giovanile.

Nel particolare, i contratti di apprendistato duale stipulati nel corso dell’anno 2020, da parte di aziende che impiegano fino a 9 addetti, godranno di uno sgravio contributivo del 100% con riferimento alla contribuzione dovuta, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto.

Resta ferma l’aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

Studio BNC | Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Legali - Consulenti del Lavoro

Bergamo Via G. Mazzini, 4 | 24128 Bergamo | T +39 035 2286999 | F +39 035 216380

Grumello del Monte Piazzetta Rota Don Geremia, 18 | 24064 Grumello del Monte (BG) | T +39 035 832026 | F +39 035 4420936

Treviglio Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G | 24047 Treviglio (BG) | T +39 0363 419330 | F +39 0363 594558

Codice Fiscale e P.IVA 02210110165 | info@studiobnc.it

studiobnc.it

STUDIO INTEGRATO
ACB GROUP

Rispetto a tale previsione, preme evidenziare che lo sgravio rientrerà presumibilmente nella disciplina degli aiuti di stato e sarà soggetto ai limiti previsti dalla disciplina del *de minimis*. Si attendono comunque le indicazioni operative dell'INPS a riguardo, anche per la piena operatività della misura.

Riordino incentivi alle assunzioni

Al fine di superare le problematiche emerse con l'incentivo alle assunzioni degli under 35 introdotto in sede di conversione del Decreto Dignità e mai entrato effettivamente in vigore, l'articolo 1, comma 10 della Legge n. 160/2019 attua un importante riordino degli incentivi alle assunzioni, mediante l'estensione dell'incentivo strutturale all'occupazione giovanile stabile, di cui alla Legge n. 205/2017, **anche alle assunzioni degli under 35 avvenute nel 2019 e nel 2020.**

Nel particolare, viene disposta:

- al comma 102 dell'articolo 1, Legge n. 205/2017, la sostituzione delle parole "Limitatamente alle assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2018" con le parole "Limitatamente alle assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2020".

Tale modifica comporta che l'incentivo strutturale all'occupazione giovanile stabile, consistente nell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali nella misura del 50%, nel limite di 3.000 euro annui e per una durata di 3 anni dall'assunzione, sia legittimamente fruibile negli anni 2019 e 2020 anche in caso di assunzione di soggetti con età fino a 35 anni (34 anni e 364 giorni), fermi restando i requisiti all'assunzione;

- l'abrogazione dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 1-bis del DL n. 87/2018, per mezzo dei quali era stato introdotto quello che, a tutti gli effetti, era un nuovo incentivo all'assunzione di giovani under 35 per gli anni 2019 e 2020. In considerazione di tali perplessità, il Ministero del Lavoro non aveva mai emanato il decreto previsto dal comma 3 e, nei fatti, la norma non aveva mai avuto effettiva applicazione;

- la sostituzione del riferimento all'articolo 1-bis del DL n. 87/2018, con l'articolo 1 commi da 100 a 108 della Legge n. 205/2017, contenuta nell'articolo 1, comma 247 della Legge n. 145/2018 che dispone il rifinanziamento, per gli anni 2019 e 2020, delle misure volte ad agevolare l'assunzione con contratto a tempo indeterminato di soggetti che non abbiano compiuto 35 anni di età nelle regioni del Mezzogiorno.

In relazione alle modifiche sopra indicate, si ritiene che l'incentivo strutturale all'occupazione giovanile stabile possa essere immediatamente applicabile per le assunzioni avvenute nel corso dell'anno 2020 già in vigore, mentre sarà necessario attendere indicazioni da parte dell'INPS per quanto riguarda:

- il recupero della maggior contribuzione versata nel corso dell'anno 2019, per l'eventuale assunzione di soggetti con età inferiore a 35 anni, per i quali il datore di lavoro avrebbe potuto godere dell'incentivo previsto dal DL n. 87/2018;
- le istruzioni operative per fruire dell'incentivo occupazione sviluppo Sud in cumulo con l'incentivo strutturale all'occupazione giovanile stabile, attualmente non disponibili.

Bonus occupazionale "giovani eccellenze"

La Legge di Bilancio 2020 apporta alcune modifiche alla disciplina del bonus occupazionale per le giovani eccellenze, previsto dalla Legge n. 145/2018, e ad oggi ancora inattuato.

In virtù di tale disposizione, i datori di lavoro privati che, dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, assumevano con contratto a tempo indeterminato (anche part-time) cittadini in possesso della laurea magistrale, ottenuta nel periodo 1° gennaio 2018 - 30 giugno 2019 con la votazione di 110 e lode (e con una media ponderata di almeno 108/110), entro la durata legale del corso di studi e prima del compimento del 30° anno di età, in università statali o non statali legalmente riconosciute, cittadini in possesso di un dottorato di ricerca,

ottenuto nel periodo 1° gennaio 2018 - 30 giugno 2019 e prima del compimento del 34° anno di età, in università statali o non statali legalmente riconosciute, potevano godere di un esonero contributivo, sui contributi a carico del datore di lavoro (esclusi i premi e contributi dovuti all'INAIL),

- per un periodo massimo di 12 mesi decorrenti dalla data di assunzione,
- nel limite massimo di 8.000 euro per ogni assunzione effettuata, proporzionalmente ridotto in caso di assunzione a tempo parziale.

Nel dettaglio, la modifica apportata dalla Legge in esame opera su due fronti:

- da un lato, viene abrogato il comma 714 dell'art. 1 della Legge n. 145/2018, che delegava all'INPS l'onere di stabilire le modalità di fruizione dell'esonero previsto per l'assunzione dei lavoratori interessati;
- d'altro lato, viene sostituito il comma 715 della medesima legge, prevedendo che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, per la fruizione dell'esonero contributivo in parola si applichino le procedure, le modalità e i controlli previsti per l'incentivo strutturale all'occupazione giovanile stabile di cui all'art. 1, commi 100 e seguenti della Legge n. 205/2017. A tal fine, l'INPS è tenuto ad acquisire dal Ministero dell'Istruzione le informazioni relative ai titoli di studio e relative votazioni.

La modifica, per quanto volta a semplificare l'applicazione dell'incentivo facendo riferimento ad un complesso di disposizioni già noto agli addetti ai lavori (quelle relative all'incentivo all'occupazione giovanile stabile), necessita comunque di apposite indicazioni operative dell'INPS per la piena operatività della misura.

Liquidazione anticipata NASPI

Il D.Lgs n. 22/2015, relativo al riordino degli ammortizzatori sociali ha previsto che i lavoratori beneficiari della NASPI possano richiedere all'INPS la liquidazione anticipata in un'unica soluzione a titolo di incentivo all'avvio di

un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, ovvero per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio.

Ricorrendo la seconda casistica qualora il lavoratore decida di sottoscrivere una quota di capitale sociale di una cooperativa, la Legge di Bilancio 2020 ha stabilito che l'anticipazione della NASpI non costituisca imponibile ai fini dell'imposta sui redditi delle persone fisiche.

L'Agenzia delle Entrate, mediante apposito provvedimento del direttore da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della Legge di Bilancio 2020, è delegata a stabilire i criteri e le modalità di attuazione della disposizione in esame, nonché gli obblighi comunicativi che consentano da un lato la non applicazione delle imposte e, dall'altro, la verifica dell'effettiva destinazione dell'intero importo anticipato a titolo di NASpI al capitale sociale della cooperativa interessata.

Contributo addizionale NASpI

In relazione al contributo addizionale NASpI, sia nella sua aliquota "ordinaria" dell'1,40% che nella misura incrementale dello 0,5% prevista dal DL n. 87/2018 in caso di rinnovo dei contratti a tempo, la Legge di Bilancio 2020 aggiunge due nuove esclusioni, grazie all'introduzione delle lettere b-bis) e d-bis) al comma 29 dell'art. 2 della Legge n. 92/2012.

A decorrere dal 1° gennaio 2020, sono infatti esclusi dall'applicazione del contributo addizionale NASpI, i contratti a termine stipulati:

- nel territorio della Provincia Autonoma di Bolzano, per lo svolgimento di attività stagionali definite dai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali stipulati entro il 31 dicembre 2019 dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative.

In relazione a tale esclusione, si ritiene rilevante la sede di svolgimento della prestazione lavorativa, non tanto la sede legale del datore di

lavoro. Pertanto, l'esclusione dovrebbe applicarsi a tutte le assunzioni aventi come sede di lavoro la Provincia Autonoma di Bolzano, indipendentemente dalla sede legale dell'azienda, e fermo restando il rispetto dei rimanenti requisiti;

- per l'esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni, nel settore del turismo e dei pubblici esercizi, nei casi individuati dai contratti collettivi (lavoratori extra);
- per la fornitura di lavoro portuale temporaneo di cui all'articolo 17 della Legge n. 84/1994.

Stante la formulazione utilizzata dal Legislatore, l'esclusione dei lavoratori sopra menzionati dalla contribuzione addizionale NASpl opera, dal 1° gennaio 2020 per la Provincia Autonoma di Bolzano, per i soli lavoratori assunti a tempo determinato a partire dalla medesima data. Ciò comporta che per i lavoratori assunti precedentemente tale data continueranno a trovare applicazione le contribuzioni addizionali, fino al termine del contratto; per tutti i lavoratori impiegati con contratto a tempo determinato (o comunque soggetto alla contribuzione addizionale), indipendentemente dalla data di assunzione, nel caso di lavoratori extra del turismo e pubblici esercizi ovvero per la fornitura di lavoro portuale temporaneo.

In relazione alla presente disposizione, qualora un datore di lavoro stipuli o rinnovi un contratto a tempo determinato di un lavoratore rientrante nelle casistiche su indicate, a partire dai periodi contributivi decorrenti dal 1° gennaio 2020 sarà sufficiente non applicare più le contribuzioni addizionali NASpl previste dall'articolo 2, comma 28 della Legge n. 92/2012, senza bisogno di ulteriori interventi da parte dei competenti istituti.

Credito di imposta per le spese di formazione

La Legge di Bilancio 2018 ha introdotto uno specifico credito d'imposta per le imprese che investono in formazione del personale, al fine di acquisire o consolidare le competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale previste dal Piano nazionale Impresa 4.0.

Per le spese di formazione sostenute nel periodo d'imposta 2020, il suddetto credito è riconosciuto nella misura del:

- 50% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 300.000 euro alle piccole imprese;
- 40% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro alle medie imprese;
- 30% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro alle grandi imprese.

Fermi restando i limiti massimi annuali sopra indicati, la misura del credito d'imposta è aumentata al 60% per tutte le imprese se i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrano, ai sensi del Decreto del Ministero del Lavoro del 17 ottobre 2017, nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, dal periodo d'imposta successivo a quello in cui si sostengono i costi per la formazione.

Preme evidenziare che, al fine di consentire al Ministero dello sviluppo economico di valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia di tale agevolazione, le imprese beneficiarie dovranno effettuare un'apposita comunicazione al MISE, nel rispetto delle indicazioni tecniche che lo stesso Ministero fornirà con uno specifico decreto.

Bonus bebè

La Legge di Bilancio 2020 estende anche ai figli nati o adottati dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 l'assegno previsto dal comma 125 dell'art. 1 della Legge n. 190/2014.

Tale importo, con riferimento ai figli nati o adottati nel corso del 2020, è erogato direttamente dall'INPS in quote mensili, a decorrere dal mese di nascita o di adozione (previa domanda dell'interessato), non concorre alla formazione del reddito complessivo (art. 8 TUIR), è corrisposto esclusivamente fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso

nel nucleo familiare a seguito dell'adozione.

L'importo dell'assegno è pari a:

- 1.920 euro, qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente sia in una condizione economica corrispondente ad un valore dell'ISEE non superiore a 7.000 euro annui;
- 1.440 euro, qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente sia in una condizione economica corrispondente ad un valore dell'ISEE superiore a 7.000 euro e non superiore a 40.000 euro;
- 960 euro, qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente sia in una condizione economica corrispondente ad un valore dell'ISEE superiore a 40.000 euro.

In caso di figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, l'importo dell'assegno è aumentato del 20%.

Congedo obbligatorio del padre lavoratore

Il congedo obbligatorio retribuito (indennità giornaliera a carico dell'INPS pari al 100% della retribuzione media globale giornaliera), da fruire entro 5 mesi dalla nascita del figlio (oppure dall'ingresso in famiglia del minore, o dall'entrata in Italia in caso di adozione internazionale), a favore del padre lavoratore dipendente è:

- prorogato anche per l'anno 2020, in relazione ai figli nati o adottati dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020,
- nella misura di 7 giorni (aumentati rispetto ai precedenti 5, in vigore sino al 31 dicembre 2019).

Si ricorda che il congedo può essere fruito anche in modo non continuativo.

Anche per l'anno 2020, inoltre, è facoltà del lavoratore fruire di un ulteriore giorno di congedo, previo accordo con la madre e in sostituzione di una giornata di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima.

Bonus asili nido

La Legge di Bilancio 2020 rende strutturale ed incrementa (dal 2020) il buono

previsto dall'art. 1, comma 355, della Legge n. 232/2016, per i nati a decorrere dal 1° gennaio 2016, relativo al pagamento di rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati, nonché per l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche.

In particolare, in base alla Legge di Bilancio 2020 il valore del buono ammonta, a decorrere dall'anno 2020, a:

- 3.000 euro per i nuclei familiari con un valore ISEE non superiore a 25.000 euro;
- 2.500 euro per i nuclei familiari con un valore ISEE compreso tra 25.001 e 40.000 euro.

Si ricorda che il buono in esame è corrisposto mensilmente dall'INPS, nel limite delle risorse stanziato, al genitore richiedente, previa presentazione di idonea documentazione relativa all'iscrizione ed al pagamento della retta a strutture pubbliche o private.

Fringe benefit veicoli aziendali

Ai sensi dell'art. 51, comma 4, lettera a) del TUIR, nella versione aggiornata dalla Legge di Bilancio per il 2020, per gli autoveicoli / motocicli / ciclomotori assegnati in uso promiscuo ai dipendenti, il fringe benefit tassabile è confermato nella misura del 30% dell'ammontare corrispondente ad una percorrenza convenzionale annua di 15.000 km calcolato sulla base del costo chilometrico ACI, al netto dell'eventuale ammontare trattenuto al dipendente, per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020.

La predetta tassazione subisce delle modifiche relativamente ai contratti stipulati successivamente al 30 giugno 2020 e al variare delle emissioni di anidride carbonica.

Le nuove percentuali sono:

- 25% per i veicoli di nuova immatricolazione con valori di emissione di CO2 non superiori a 60 g/ km, assegnati con contratti stipulati a

decorrere dal 1° luglio 2020;

- al 30% per i veicoli, con emissioni di anidride carbonica superiori a 60 g/km e fino a 160 g/km, assegnati con contratti dal 1° luglio 2020;
- al 40% per i predetti veicoli in caso di emissioni superiori a 160 g/km e fino a 190 g/km per l'anno 2020. Tale percentuale è elevata al 50% per l'anno 2021;
- 50% per i veicoli con emissione di CO₂ superiori a 190 g/km per l'anno 2020 e pari al 60% a decorrere dall'anno 2021.

Buoni pasto mense aziendali

La Legge n. 160/2019 prevede la modifica della lett. c) del comma 2 dell'art. 51, TUIR, stabilendo che non concorrono alla formazione del reddito del lavoratore dipendente le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto fino all'importo complessivo giornaliero di euro 4 se rese in forma cartacea (in precedenza euro 5,29) aumentato a euro 8 (in precedenza euro 7) se rese in forma elettronica (buoni pasto elettronici).

È confermata la non imponibilità per:

- le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro / in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro / gestite da terzi;
- le indennità sostitutive, fino all'importo complessivo giornaliero di euro 5,29, delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti:
 - ai cantieri edili;
 - ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo;
 - ad unità produttive ubicate in zone prive di strutture / servizi di ristorazione.

Regime forfettario

L'attuale Legge di Bilancio 2020 ha disposto l'abrogazione delle disposizioni contenute nella Legge n. 145/2018, ovvero i commi 17-22 dell'art. 1, modificando la disciplina relativa al suddetto regime.

In particolare, viene previsto un nuovo requisito per l'accesso al regime

forfettario.

I contribuenti persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni in riferimento all'anno precedente devono possedere congiuntamente i seguenti requisiti:

- aver conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro;
- aver sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore ad euro 20.000 lordi
 - per lavoratori dipendenti;
 - per collaboratori coordinati e continuativi.

Nelle spese possono rientrare anche le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati e le spese per prestazioni di lavoro (art. 53 comma 2 lett. c) e art. 60, TUIR).

La Legge di Bilancio per l'anno 2020 ha aggiunto un nuovo caso di esclusione dal regime forfettario, introducendo la lettera d-ter al comma 55, art. 1 Legge n. 190/2014.

Pertanto, non possono più accedere al regime forfettario i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli artt. 49 e 50 del TUIR, se eccedono l'importo di 30.000 euro.

Tuttavia, ai fini della verifica del raggiungimento di tale soglia si dovrà accertare se il rapporto di lavoro dal quale siano derivati tali importi sia cessato o meno, dal momento che la verifica del raggiungimento della soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.

Lo studio resta a disposizione per chiarimenti.

STUDIO BERTA NEMBRINI COLOMBINI